

## INFORMATIVA PER L'ASSICURAZIONE

(Allegato 1 circolare n. 26 del 28 settembre 2021)

OGGETTO: **Invito a versare il contributo per l'assicurazione - Le ragioni per tutelarsi.**

La presente lettera è indirizzata a tutto il **PERSONALE** scolastico per informare, con l'aiuto del nostro Consulente assicurativo, le ragioni per aderire alla polizza integrativa fatta in Convenzione dal nostro Istituto.

### **INFORTUNI – ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA FORNITA DALLO STATO – COPERTURA INAIL**

Tutti i lavoratori dipendenti godono della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro **gli infortuni** che viene attuata mediante la gestione diretta per conto dello Stato.

La copertura assicurativa dell'INAIL viene attivata solo se l'infortunio supera i tre giorni di prognosi diventando così "infortunio sul lavoro".

**In tutti gli altri casi non c'è la copertura assicurativa Infortuni.**

### **RESPONSABILITÀ CIVILE – CONSEGUENZE PER IL PERSONALE**

Per quanto riguarda il PERSONALE è opportuno delineare in primo luogo lo specifico quadro normativo di riferimento che è di natura **sia legislativa** (art. 2048 del Codice Civile relativo *alla responsabilità dei precettori*) **sia patrimoniale** (art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312 concernente la disciplina della *responsabilità patrimoniale* del PERSONALE direttivo, docente educativo e non docente).

#### **ART. 2048 DEL CODICE CIVILE**

**In base a giurisprudenza risalente e consolidata, il PERSONALE docente delle scuole sia private che pubbliche rientra nella nozione dei cosiddetti "precettori" di cui all'art. 2048, 2° comma del C.C.**

**Gli insegnanti, pertanto, sono responsabili dei danni causati a terzi "dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".**

L'art. 2048, 3° comma, del C.C. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una *colpa presunta*, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di *non aver potuto impedire il fatto*.

Parte della giurisprudenza interpreta la norma come responsabilità dei "precettori" nella sola ipotesi del *danno causato a terzi dal "fatto illecito"* dei loro alunni commesso nell'arco di tempo in cui essi sono sotto la loro sorveglianza. In senso restrittivo si ritiene non sussistente la responsabilità prevista dall'art. 2048 nel caso di *danno che l'alunno abbia causato a sé stesso*.

Tuttavia, il danno auto-procuratosi dall'alunno non resta sfornito di tutela poiché la responsabilità del PERSONALE viene comunque rinvenuta nell'ambito del principio di portata generale del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 del C.C., secondo il quale "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Come è noto tale principio sanziona l'illecito extracontrattuale, inteso come violazione del dovere generale di rispetto altrui, attuato mediante la lesione di interessi giuridicamente tutelati nella vita di relazione.

*La condotta omissiva colposa* ai sensi dell'art. 2043, causa del danno ingiusto sofferto dall'allievo, viene cioè individuata nella violazione dello specifico obbligo giuridico di impedire l'evento che grava sui docenti in relazione al dovere di vigilare sui minori *affidati alle loro cure* durante l'orario scolastico.

**Il PERSONALE viene considerato pertanto responsabile del danno sofferto dal minore (anche se riconducibile a sé stesso) in caso di violazione dell'obbligo di vigilare sull'incolumità fisica degli allievi o comunque scaturente dall'affidamento dei minori all'Ente scolastico.**

Dunque, sia che si applichi l'art. 2048 C.C. o l'art. 2043 C.C., con l'affidamento degli alunni all'Istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori".

#### **LEGGE 11 LUGLIO 1980 N. 312 – RIVALSA DELLA P.A. SUL PERSONALE SCOLASTICO**

L'art. 61 della Legge n. 312 dell'11 luglio 1980 stabilisce che nel caso in cui l'Amministrazione "risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza", la responsabilità patrimoniale degli insegnanti è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave. Esso prevede, inoltre, che salvo rivalsa nelle suddette ipotesi di dolo o colpa grave, l'amministrazione si *surroga* al PERSONALE "nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".

Pertanto, in base a tale normativa, nell'ipotesi di responsabilità per *culpa in vigilando* gli insegnanti statali non rispondono più *personalmente* verso terzi rispetto ai quali risponde invece *direttamente* l'Amministrazione su cui viene a gravare la responsabilità civile nelle azioni risarcitorie, *salvo rivalsa dello Stato nei confronti dell'insegnante in caso di dolo o colpa grave*.

Va evidenziato che la giurisprudenza considera *colpa grave* "una vasta ed evidente difformità tra l'atteggiamento tenuto e quello doveroso, vale a dire una particolare spregiudicatezza, una massima imprudenza ed inammissibile negligenza del comportamento del dipendente".

#### **VANTAGGI NELL'ADESIONE ALLA POLIZZA "INTEGRATIVA"**

La polizza integrativa è un contratto fatto in convenzione per consentire al PERSONALE Scolastico di poter usufruire dei seguenti vantaggi:

- ✓ Una garanzia Responsabilità Civile Terzi
- ✓ Una garanzia Responsabilità Civile per eventuale danno dovuto a contagio COVID-19
- ✓ Una estensione della garanzia degli Infortuni a tutte le attività scolastiche ed extra scolastiche
- ✓ Estensione della copertura assicurativa in tutti quei casi non previsti dalla Legge
- ✓ La garanzia Assistenza
- ✓ La garanzia Tutela Legale
- ✓ L'insieme delle suddette garanzie ad un prezzo molto contenuto

Per ottenere ciò è da sempre consuetudine che il contratto assicurativo sia stipulato dalla scuola (Contraente) e pagato dal PERSONALE Scolastico (Beneficiari). Trattasi di un contratto improprio, ma mai messo in discussione in quanto non gioverebbe a nessuno perché singolarmente si pagherebbe molto di più e si avrebbero delle garanzie e dei massimali inferiori.

La scuola ha valutato, come prevede e consente la normativa vigente, le migliori condizioni offerte dalle varie compagnie assicurative e deliberato per l'offerta più conveniente a carico del Beneficiario.

E' sulla base di queste considerazioni che si ritiene importante il versamento dell'assicurazione per la Vostra tutela durante l'attività scolastica nel suo insieme e, pertanto, si rinnova l'invito a tutti ad aderire alla copertura dell'assicurazione integrativa.

Grazie per la collaborazione.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Wilma De Pieri